

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2168-B}

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 5 marzo 2014 (v. stampato Camera n. 2168)

MODIFICATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 9 aprile 2015 (v. stampato Senato n. 10-362-388-395-849-874-B)

NUOVAMENTE MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 maggio 2017

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**MANCONI, CORSINI, TRONTI; CASSON, AMATI, CHITI, CIRINNÀ,
CUCCA, DE MONTE, DIRINDIN, FAVERO, FEDELI, FILIPPI, GINETTI,
GRANAIOLA, GUERRA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PEGORER, PEZZO-
PANE, PINOTTI, PUGLISI, PUPPATO, SPILABOTTE, VACCARI, BARANI,
PALERMO; BARANI; DE PETRIS, DE CRISTOFARO; BUCCARELLA,
AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO; TORRISI**

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 maggio 2017*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura).

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 613-bis. — (Tortura). — Chiunque, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, **intenzionalmente** cagiona ad una persona a lui affidata, **o comunque sottoposta** alla sua **autorità**, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche **al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose**, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave **le pene** sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura).

1. Identico:

« ART. 613-bis. — (Tortura). — Chiunque con **violenze o minacce gravi**, ovvero **agendo con crudeltà**, cagiona acute sofferenze fisiche **o un verificabile trauma psichico a** una persona **privata della libertà personale o** affidata alla sua custodia, **potestà**, vigilanza, **controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa**, è punito con la **pena della** reclusione da quattro a dieci anni **se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona**.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a **dodici** anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se **ne** deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e **se ne deriva una** lesione personale gravissima **sono aumentate** della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, **la pena è della reclusione di anni trenta**. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

ART. 613-ter. — (*Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*). — **Fuori dei casi previsti dall'articolo 414**, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni ».

ART. 2.

(*Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale*).

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale ».

ART. 3.

(*Modifica all'articolo 157 del codice penale*).

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis ».

ART. 4.

(*Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*).

1. Il comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di

ART. 613-ter. — (*Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga **in modo concretamente idoneo** altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da **sei mesi a tre anni** ».

ART. 2.

(*Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale*).

Identico.

Soppresso

ART. 3.

(*Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*).

1. **All'**articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, **dopo il** comma 1 è **inserito il** seguente:

« **1-bis. Non sono ammessi** il respingimento o l'espulsione **o l'estradizione di una persona** verso uno Stato **qualora esistano**

persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ».

ART. 5.

*(Esclusione dell'immunità **dalla giurisdizione**. Estradizione nei casi di tortura).*

1. Nel rispetto del diritto internazionale, non è riconosciuta l'immunità **dalla giurisdizione** agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.

ART. 6.

(Invarianza degli oneri).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani ».

ART. 4.

*(Esclusione **dall'**immunità. Estradizione nei casi di tortura).*

1. Non **può essere** riconosciuta **alcuna forma di** immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

2. *Identico.*

ART. 5.

(Invarianza degli oneri).

Identico.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

Identico.

